

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1963

#### Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, gode attualmente, ai sensi della legge 10 maggio 1955, numero 509, di un contributo annuo da parte dello Stato di lire 30 milioni.

La misura di tale contributo risulta del tutto insufficiente, dato il sempre crescente sviluppo dei servizi di protezione della flora e della fauna, esercitati, su una superficie di oltre 60 mila ettari, da 63 guardia-parco, a cui sono corrisposti salari assolutamente inadeguati rispetto ai gravosi compiti disimpegnati.

Per lo svolgimento di un'efficace vigilanza nelle vaste ed impervie zone di montagna dove questo personale presta servizio e per contrastare adeguatamente l'attività dei bracconieri, occorre che l'Ente possa avere maggiore possibilità di scelta all'atto del reclutamento delle guardie (e ciò si potrà ottenere soltanto allorchè le retribuzioni corrisposte saranno proporzionate al gravoso

e disagiato lavoro cui devono sottostare) e possa anche disporre di un maggior numero di elementi: il che gioverà inoltre, dato il reclutamento locale dei guardiaparco, al miglioramento delle condizioni economiche delle popolazioni che vivono in detto territorio.

Ma, accanto alla necessità di consentire all'Ente l'utilizzazione di personale sufficiente e adeguatamente retribuito, vi sono altre imperiose esigenze che richiedono l'aumento della contribuzione statale a favore del Parco.

Invero la rete dei sentieri che intersecano il comprensorio suddetto, estesa per oltre 460 chilometri, presenta elevati costi di manutenzione e si dimostra attualmente non più adeguata alle accresciute esigenze del turismo; le case ed i rifugi del Parco, elementi basilari per la sorveglianza e lo studio naturalistico, richiedono una continua ed onerosa manutenzione e dovrebbero anche essere aumentati; il giardino alpino « Pa-

radisia », palestra di studio e di sperimentazione per gli studiosi ed i naturalisti di ogni Paese, si dibatte in gravi difficoltà per la deficienza degli stanziamenti.

Occorre poi assicurare la conservazione della pregiata fauna e della flora e l'integrità del paesaggio; potenziare gli studi scientifico-sperimentali; curare le colonizzazioni dello stambecco in Italia ed all'estero; sviluppare l'educazione naturalistica; migliorare le attrezzature del Museo di storia

naturale e sistemare il Giardino botanico; provvedere agli opportuni rimboschimenti, eccetera.

Lo svolgimento delle varie iniziative suindicate accrescerà indubbiamente in modo notevole l'interesse turistico della zona arrecando per conseguenza considerevoli benefici di carattere economico e sociale.

Per tali motivi si propone, con il presente disegno di legge, di elevare il contributo dello Stato da 30 a 60 milioni.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, numero 509, è elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.